



Regolamento

Settore Tecnici Sportivi

*Aggiornato al Consiglio Federale del 30 luglio 2026
Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI*

INDICE

Art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi	
Art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo	
Art. 3 – Comitato etico	
Art. 4 – G.R.T. Gruppo Regionale Tecnici	
Art. 5 – Categorie e inquadramento dei quadri Tecnici	
Art. 6 – Tesseramento	
Art. 7 – Istruttore Amatoriale Gym Boxe	
Art. 8 – Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato	
Art. 9 - Materie e programmi dei Corsi per Aspirante Tecnico e Istruttore giovanile di Pugilato	
Art. 10 –Tecnico di Pugilato 1° livello	
Art. 11 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnico di Pugilato 1° livello	
Art. 12 –Tecnico di Pugilato 2° livello	
Art. 13 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnico di Pugilato 2° livello	
Art. 14 –Tecnico di 3° livello (Maestro di Pugilato)	
Art. 15 – Materie e programmi Corsi per Tecnico di 3° livello (Maestro di Pugilato)	
Art. 16 –Tecnico di 4° livello – (Maestro di Pugilato)	
Art. 17 – Maestro di Pugilato Benemerito	
Art. 18 - Esperto in Preparazione Fisica	
Art. 19 - Materie e Programmi dei corsi per Esperto in Preparazione Fisica	
Art. 20 – Decadenza e Cancellazione dagli Elenchi	
Art. 21 – Gli Elenchi Federali dei Formatori	
Art. 22 – Stages di aggiornamento	
Art. 23 – Seminari e Convegni	
Art. 24 – Responsabilità dei Tecnici ed etica comportamentale	
Art. 25 – Abbigliamento	
Art. 26 – Accordi di collaborazione	
Art. 27 – Provvedimenti	
Art. 28 – Palme al merito	
Art. 29 – Norma Finale	
Art. 30 – Entrata in Vigore	
Appendice: Modalità, materie e programmi dei Corsi di Formazione F.P.I.	
Sezione 1: Corsi per Istruttore Amatoriale Gym Boxe	
Sezione 2: Corsi per Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato	
Sezione 3: Corsi per Tecnico di Pugilato 1° livello	
Sezione 4: Corsi per Tecnico di Pugilato 2° livello	
Sezione 5: Corsi per Tecnico di 3° livello – qualifica Maestro di Pugilato	

Art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi

1. Il Settore Tecnici Sportivi (**S.T.S.**) regola, promuove ed organizza l'attività della Categoria Tecnici Sportivi della F.P.I.
2. Organo del Settore è il Comitato Esecutivo (C.E.) che si compone di:
 - un coordinatore eletto in qualità di Consigliere Federale in rappresentanza della categoria dei Tecnici Sportivi in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale;
 - due componenti nominati dal Consiglio Federale;
 - due componenti eletti dai delegati regionali di categoria riuniti in Assemblea Nazionale.
3. L'Assemblea Nazionale dei delegati dei Tecnici Sportivi eletti nelle assemblee regionali di categoria, deve tenersi entro novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. L'Assemblea è indetta dal Consiglio federale almeno 60 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal Presidente Federale, a mezzo Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo, con almeno 30 giorni di preavviso.
4. Ad essa partecipano i delegati, o in loro assenza i supplenti, eletti nell'assemblea regionale della categoria, nel numero di cui all'art. 18 dello Statuto.

Art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo (C.E.) del S.T.S.:
 - a) vigila sul funzionamento tecnico della Categoria e formula le eventuali opportune proposte per il suo miglioramento;
 - b) predispone i programmi per i Corsi di Formazione, a carattere nazionale, riconosciuti dalla sezione didattica della Scuola dello Sport del C.O.N.I.;
 - c) coordina tecnicamente i Corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche e ne propaga l'effettuazione;
 - d) coordina le proposte della Categoria da sottoporre al Consiglio Federale;
 - e) vigila sulla nomina dei docenti indicati dai CC.RR. e/o Delegazioni, nel rispetto della graduatoria meritocratica dei formatori, nello svolgimento dei Corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche di Istruttori Amatoriali, di Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili e di Tecnici di Pugilato 1° livello;
 - f) nomina i docenti ai Corsi Nazionali;
 - g) nomina la Commissione d'esame ai Corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche.

Art. 3 - Comitato Etico

1. È Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare e decidere in merito all'ammissione ai corsi di formazione a qualsiasi livello organizzati e svolti sotto l'egida della FPI, nonché di sospendere dall'attività di insegnamento coloro che hanno subito condanne per reati di particolare allarme sociale.
2. Il Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi, che lo presiede, dal Procuratore Federale, dal Presidente del Comitato o Delegato Regionale competente per territorio, dal Segretario Generale e da un Consigliere Federale indicato dal Presidente Federale.

3. Si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Segretario Generale, è validamente costituito con la presenza di tre componenti e decide a maggioranza assoluta.

Art. 4 - G.R.T. – Gruppo Regionale Tecnici

Presso ogni Comitato Regionale della F.P.I. è costituito il Gruppo Regionale Tecnici, composto dai tesserati alla categoria i quali, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico, eleggono il loro componente nel Consiglio regionale in rappresentanza dei Tecnici Sportivi che svolge le funzioni di Rappresentante Regionale di Categoria con i seguenti compiti:

- a) programma e promuove la preparazione della categoria attraverso riunioni periodiche, raccogliendo le istanze della categoria, dandone contestuale comunicazione al Settore Tecnici Sportivi (S.T.S.);
- b) collabora con il C.R. il quale si dovrà far carico di aggiornare il curriculum personale dei quadri Tecnici appartenenti alla propria regione, inserendo i dati sulla piattaforma CONINET, in ordine alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento a carattere regionale effettuati anche al di fuori della propria regione;
- c) partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
- d) predispone il programma dell'attività annuale;
- e) cura, su mandato del C.E. e di concerto col Comitato Regionale, l'organizzazione dei corsi territoriali di formazione e aggiornamento;
- f) collabora con il Comitato Regionale, proponendo anche iniziative di ordine culturale tendenti al miglioramento della categoria;
- g) segnala al Settore Tecnici le violazioni al Regolamento del settore Pug. Olimpico ed al presente, commesse dai Tecnici, informandone contestualmente gli interessati.

Art. 5 – Categorie e inquadramento dei Quadri Tecnici

- 1. I tesserati al Settore vengono iscritti negli specifici Elenchi Federali.
- 2. Fanno parte dell'elenco dei Tecnici sportivi riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana, coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento del pugilato rilasciata dai competenti Organi Federali.
- 3. Compito primario e fondamentale dei Tecnici è di insegnare il pugilato e di curare l'educazione e la morale degli allievi.
- 4. I Tecnici si distinguono in:
 - a. Istruttori Amatoriali Gym Boxe;
 - b. Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato;
 - c. Tecnici di Pugilato 1° livello;
 - d. Tecnici di Pugilato 2° livello;
 - e. Tecnico di 3° livello – qualifica Maestro di Pugilato.
 - f. Tecnico di 4° livello – qualifica Maestro di Pugilato. Tale qualifica permette di acquisire n.50 crediti formativi ed è sotto l'egida del CONI.
 - g. Maestri di Pugilato Benemeriti
 - h. Esperto di Preparazione Fisica
- 5. La facoltà di operare in qualità di Tecnico cessa automaticamente in assenza del certificato di idoneità non agonistica rilasciato dal medico di base ai sensi del Decreto Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione

Medico Sportiva Italiana.

Art. 6 – Tesseramento

1. Sono autorizzati a svolgere attività formativa giovanile, amatoriale e agonistica per la stagione sportiva in corso, solo i Tecnici Sportivi, Esperti in Preparazione Fisica regolarmente tesserati tramite associazioni affiliate alla F.P.I..
2. Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici non possono tesserarsi e svolgere attività per più di una Società o Associazione. Il Presidente o Delegato Regionale per comprovate situazioni di difficoltà di altra società/associazione, che non sia alla prima affiliazione, può concedere l'autorizzazione a sottoscrivere un secondo Atto di Impegno che ha valore per una sola stagione sportiva federale e non è rinnovabile. Di tale autorizzazione deve essere data formale comunicazione al C.E. del S.T.S.
3. Nelle more dell'inquadramento presso Società e/o Associazioni affiliate è consentito il tesseramento come indipendente per un periodo non superiore a due anni.

Art. 7 –Istruttore Amatoriale

1. Con la qualifica di Istruttore Amatoriale si è abilitati a svolgere l'attività Amatoriale (prepugilistica e gym boxe) di insegnamento e di allenamento all'interno delle palestre delle ASD/SSD affiliate e/o nelle strutture autorizzate e solo con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI.
2. La FPI organizza corsi per il conseguimento della qualifica di Istruttore Amatoriale. La FPI si impegna a riconoscere l'attività certificativa svolta con gli EPS convenzionati solamente per l'attività Amatoriale con l'approvazione da parte della FPI del contenuto didattico, del numero delle ore e dei docenti.
3. La durata, le materie, il programma e le modalità di svolgimento dal Corso e dei relativi esami finali sono stabiliti dal C.E. ed indicati in Appendice (Sezione 1) al presente Regolamento.
4. Gli atleti agonisti del Settore Pugilato Olimpico e PRO possono accedere ai corsi di formazione per Istruttori Amatoriali.

Art. 8 – Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato

1. Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato possono occuparsi dell'insegnamento dell'attività amatoriale.

Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani, anche pugili in attività che all'atto del bando siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato non possono essere tecnici titolari di A.S.D. per attività agonistica (Pugilato Olimpico/PRO) tranne se trattasi di ex pugili, di alto livello e/o ex arbitri che presentino richiesta al C.R. di appartenenza con parere positivo del C.E. che valuterà il curriculum del richiedente.

2. Il S.T.S. promuove i corsi per il conseguimento della qualifica di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato. Ai candidati potrebbe essere somministrato un test conoscitivo -valutativo. Detti Corsi hanno carattere misto, nazionale e regionale, ed una durata protratta nel tempo, al fine di consentire l'assimilazione dei contenuti tecnici.

3. Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in attività vedi comma 5 nel presente articolo) che all'atto del bando:

- a) abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 50 anni, salvo valutazione del curriculum sportivo ed accademico da parte di apposita Commissione istituita dal Comitato o Delegazione Regionale;
- b) siano in possesso del certificato di idoneità non agonistica a svolgere l'attività di Tecnico ai sensi

del Decreto Ministro della Salute dell'8 agosto 2014, rilasciato dal medico di base e/o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare allarme sociale, da valutarsi dal Comitato Etico di cui all'art. 3, ovvero a pene che comportino l'interdizione definitiva dai pubblici uffici;

d) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore.

4. Le domande di ammissione al Corso, corredate dal curriculum sportivo ed accademico, devono essere presentate al Settore Tecnici Sportivi. La documentazione di cui comma precedente può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art.46 del DPR 28-12-2000 n.445 con esclusione del certificato di idoneità sanitaria di cui al punto 2 lettera d del presente articolo

Le dichiarazioni mendaci di cui all'art.76 del DPR 28-12-2000 n. 45 comporteranno l'immediata esclusione dal corso.

Gli atleti agonisti del Settore Pugilato Olimpico e PRO possono accedere ai corsi di formazione per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato.

- a. I Comitati Regionali, previa deliberazione del Consiglio Regionale, possono richiedere l'ammissione ai corsi di formazione senza oneri per i pugili ed ex pugili Elite, uomini e donne, olimpionici, medagliati mondiali ed europei e pugili Pro con titoli europei e mondiali.
- b. Sono riconosciuti i Crediti Formativi Universitari sulla materia relativa alla metodologia generale dell'allenamento ai diplomati provenienti dai licei sportivi e ai laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) nella seguente misura:
 - 50% delle ore di metodologia generale dell'allenamento per i diplomati provenienti dai licei sportivi.
 - 100% delle ore di metodologia generale dell'allenamento per i laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM).

5. Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato possono assistere all'angolo i pugili appartenenti al Settore Pugilato Olimpico, affiancando un secondo che abbia almeno la qualifica di tecnico 1° livello di Pugilato, e i pugili Pro affiancando un secondo che abbia almeno la qualifica di tecnico 2° livello di Pugilato.

6. Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato possono mantenere la qualifica per 2 anni (24 mesi) dal conseguimento. Successivamente, dovranno partecipare al primo corso utile per Tecnici di Pugilato 1° livello.

7. Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato non possono permanere in tale qualifica oltre il termine indicato al comma precedente.

Art. 9 – Materie e programmi dei Corsi per Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per A.T. sono di fornire le conoscenze di base per la gestione e l'organizzazione dell'allenamento e dell'apprendimento.
2. La durata, le materie, il programma e le modalità di svolgimento del corso e dell'esame finale del corso sono stabiliti dal C.E. ed indicati in Appendice (Sezione 2) al presente Regolamento.

Art. 10 –Tecnico di Pugilato 1° livello

1. I Tecnici di Pugilato 1° livello possono essere tecnici titolari di ASD/SSD in modo autonomo.
2. Possono essere ammessi al corso i cittadini italiani, anche pugili in attività che all'atto del bando siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 3.

3. I Tecnici di Pugilato 1° livello possono assistere in modo autonomo all'angolo solo pugili appartenenti al Settore Pugilato Olimpico.
4. I Tecnici di Pugilato 1° livello possono assistere all'angolo i pugili PRO solo se affiancati da un secondo che abbia almeno la qualifica di Tecnico di pugilato 2° livello.
5. Il S.T.S. promuove i corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello. Ai candidati potrebbe essere somministrato un test di ammissione e valutazione dell'esperienza maturata. Detti Corsi hanno carattere misto, regionale e nazionale, ed una durata protratta nel tempo, al fine di consentire l'assimilazione dei contenuti tecnici.
6. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici di Pugilato 1° livello, tutti gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato che siano tesserati da almeno 2 anni (=>24mesi) dal conseguimento della qualifica di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I. previa acquisizione del proprio curriculum sportivo comprensivo delle attività didattiche svolte nella propria ASD e la partecipazione, attraverso l'assistenza all'angolo documentata su Referto di Riunione, ad almeno 9 riunioni di Pugilato Olimpico-PRO.
7. Non possono partecipare al Corso per Tecnici di Pugilato 1° livello gli A.T. che abbiano un procedimento disciplinare in corso.
8. Ai candidati in possesso di un curriculum sportivo di alto livello (campione italiano, europeo, mondiale o olimpico Giovanile, Elite, Pugilato Olimpico e Pro) sono riconosciuti i Crediti Formativi nella misura del - 50% delle ore di Tecnica-Tattica.
9. Il corso per Tecnico di Pugilato di 1° livello permette di acquisire n. 20 crediti formativi validi per il 2° livello SNaQ.

Art. 11 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnico di Pugilato 1° livello

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso per Tecnici di Pugilato 1° livello sono:
 - a) approfondire le conoscenze sull'allenamento e l'addestramento nelle fasi di specializzazione e della prestazione pugilistica;
 - b) fornire indicazioni per la programmazione delle fasi di allenamento con obiettivi di media scadenza;
 - c) stimolare la sintesi interdisciplinare per la gestione dei programmi propri della specialità.
2. La durata, le materie, il programma e le modalità di svolgimento del corso e dell'esame finale del corso sono stabiliti dal C.E. ed indicati in Appendice (Sezione 3) al presente Regolamento.

Art. 12 – Tecnico di Pugilato 2° livello

1. I Tecnici di Pugilato di 2° livello possono assistere all'angolo sia pugili appartenenti al Settore Pugilato Olimpico che PRO in modo autonomo.
2. Possono essere ammessi al corso i cittadini italiani, anche pugili in attività che all'atto del bando siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 3.
3. I Tecnici di Pugilato di 2° livello iscritti nell'Albo Federale dei Formatori possono svolgere attività di docenza nei corsi per Istruttore Amatoriale Gym Boxe, nei corsi di aggiornamento a carattere regionale e, limitatamente alle lezioni di carattere pratico organizzate nell'ambito della regione di competenza, nei corsi per Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato e per Tecnico di Pugilato di 1° livello.
4. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici di Pugilato 2° livello, con possibilità di test di ammissione e valutazione dell'esperienza maturata, tutti i Tecnici di Pugilato di 1° livello

che siano tesserati da almeno 3 anni ($\geq$ 36 mesi) dal conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello, presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I.

5. Non possono partecipare al Corso i Tecnici di Pugilato 1° livello che abbiano un procedimento disciplinare in corso.

6. Il corso per Tecnici di Pugilato di 2° livello permette di acquisire nr. 20 crediti formativi validi per il 3° livello SNaQ.

Art. 13 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnico di Pugilato 2° livello

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso per Tecnici di Pugilato 2° livello sono:

- a) approfondire ulteriormente le conoscenze sull'allenamento e l'addestramento nelle fasi di specializzazione e di alta prestazione;
- b) fornire indicazioni per la programmazione delle fasi di allenamento con obiettivi di lunga scadenza;
- c) stimolare la sintesi interdisciplinare per la gestione dei programmi propri della specialità.

2. La durata, le materie, il programma e le modalità di svolgimento del corso e dell'esame finale del corso sono stabiliti dal C.E. ed indicati in Appendice (Sezione 4) al presente Regolamento.

Art. 14 – Tecnico di 3° livello qualifica Maestro di Pugilato.

1. I Maestri di Pugilato iscritti nell'Albo Federale dei Formatori possono svolgere attività di docenza, previa designazione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi, anche nei corsi di aggiornamento a carattere nazionale, nei corsi nazionali per Tecnico di Pugilato di 2° livello, Maestro di Pugilato e Formatori.

2. Possono essere ammessi al corso i cittadini italiani, anche pugili in attività che all'atto del bando siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 3.

3. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnico di 3° livello - qualifica Maestro di Pugilato, tutti i Tecnici di Pugilato 2° livello che siano tesserati presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I., da almeno 10 anni ($\geq$ 120 mesi) dal conseguimento di tale qualifica e che abbiano conseguito risultati almeno a livello nazionale.

4. Non possono partecipare al Corso i Tecnici di Pugilato 2° livello che abbiano un procedimento disciplinare in corso.

5. Il corso per Maestro di Pugilato permette di acquisire nr. 15 crediti formativi validi per il 3° livello SNaQ.

Art. 15 – Materie e programmi Corso per Tecnico di 3° livello – qualifica Maestro di Pugilato

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Tecnico di 3° livello – qualifica Corso di Maestro di Pugilato:

- a) fornire indicazioni sull'analisi della prestazione di alto livello.
- b) principi generali dell'alimentazione in rapporto alla disciplina con particolare attenzione al pre-gara ed all'alimentazione durante i tornei.
- c) Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti riguardanti la preparazione psicologica dell'atleta con particolare attenzione alla prevenzione e gestione dell'ansia.

La durata, le materie, il programma e le modalità di svolgimento del corso e dell'esame finale del corso sono stabiliti dal C.E. ed indicati in Appendice (Sezione 5) al presente Regolamento.

Art. 16 – Tecnico di 4° livello

1. I Tecnici di 4° livello iscritti nell'Albo Federale dei Formatori possono svolgere attività di docenza, previa designazione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi, anche nei corsi di aggiornamento a carattere nazionale, nei corsi nazionali per Tecnico di Pugilato di 2° livello, Maestro di Pugilato e Formatori.
2. Il Corso per Tecnico di 4° livello permette di acquisire n. 50 crediti formativi ed è organizzato dalla Scuola dello Sport - Sport e Salute.

Art. 17 – Maestro Benemerito

Il Consiglio Federale, anche su proposta del C.E. del Settore Tecnici Sportivi, può conferire la “Benemerenza” a tutti gli appartenenti alla categoria Maestri che abbiano svolto attività di insegnamento per non meno di 20 anni di tesseramento alla F.P.I. e che abbiano conseguito risultati tecnici di livello almeno nazionale.

Art. 18 - Esperto di Preparazione Fisica.

1. L'Esperto in Preparazione Fisica può occuparsi della preparazione fisica generale e specifica dei pugili appartenenti al Settore Pugilato Olimpico e PRO.
2. Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, il S.T.S. promuove i corsi per il conseguimento della qualifica di Esperto di Preparazione Fisica.
3. Detti Corsi hanno carattere nazionale ed una durata protratta nel tempo, al fine di consentire l'assimilazione dei contenuti formativi. Si accede alla qualifica con almeno 10 punti credito ottenuti tramite partecipazione a corsi federali o a corsi di Laurea in Scienze Motorie, e attività pratica svolta per allenare atleti o squadre, o per attività di studio e ricerca. Tale corso è rivolto agli Aspiranti Tecnici, Tecnici Sportivi, Maestri, Studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze Motorie, laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI.
4. Coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti ovvero: Laurea in Scienze Motorie, IV Livello Europeo, Preparatori Atletici con formazione CONI e Master post- universitario che operano da almeno 24 mesi all'interno di una ASD/SSD, presentando attestazione del Presidente della ASD/SSD ed autocertificazione saranno inquadrati direttamente come Esperti in Preparazione Fisica.
5. L'Esperto in Preparazione Fisica sarà inquadrato con apposito tesseramento. Per il conseguimento di tale qualifica sono necessari nr. 40 crediti minimi cumulativi tra le qualifiche tecniche ottenute.

Art. 19 – Materie e Programmi dei corsi per Esperti in Preparazione Fisica.

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per Esperti in Preparazione Fisica sono di fornire le conoscenze di base per la gestione e l'organizzazione della preparazione fisica generale e specifica dei pugili appartenenti al Settore Pugilato Olimpico e PRO.
2. Il corso ha una durata protratta nel tempo che prevede attività didattica teorico-pratica, studio a casa con project work oltre l'esame finale anche con modalità on-line.
3. Il programma prevede lo studio del modello prestativo dei pugili appartenenti al Settore Pugilato Olimpico e PRO, dei meccanismi energetici che intervengono durante le competizioni, la periodizzazione dell'allenamento in funzione delle competizioni e degli obiettivi da raggiungere.

Art. 20 – Decadenza e Cancellazione dagli Elenchi

Gli Aspiranti Tecnici, i Tecnici di Pugilato 1° e 2° livello nonché di 3° e 4° livello (Maestri di Pugilato e Benemeriti) decadono dalla qualifica di appartenenza e vengono cancellati dagli Elenchi della F.P.I. nei

seguenti casi:

- a) non partecipino a 3 stages di aggiornamento territoriale o nazionale nel quadriennio sportivo.
- b) superino il periodo massimo consentito previsto al comma 3 Art. 6 del presente regolamento.
- c) non rinnovino il tesseramento per due anni consecutivi, fatti salvi i casi in cui per incompatibilità con altri ruoli federali non è consentito svolgere l'attività di Tecnico.

Per essere riammessi al ruolo gli esclusi dovranno sostenere un esame sulle materie di insegnamento della qualifica di appartenenza con il Coordinatore del C.E. del S.T.S. e/o un Componente del C.E. del S.T.S.. La richiesta di riammissione deve essere inoltrata al Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza a condizione che l'interessato non abbia superato il limite di 8 anni di mancato tesseramento.

Art. 21 – Gli Elenchi Federali dei Formatori

1. Presso la FPI è istituito l'Albo Federale dei Formatori, che costituisce documento ufficiale, aggiornato periodicamente e accessibile al pubblico. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo esclusivamente i Tecnici in possesso della qualifica minima di **Tecnico di Pugilato di 2° livello**, in regola con il tesseramento federale. Gli interessati presentano apposita domanda secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi, che provvede alla verifica dei requisiti e alla formazione dell'Albo. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo sono subordinate alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati ciclicamente dal Settore Tecnici Sportivi.

2. L'iscrizione all'Albo Federale dei Formatori costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell'attività di docenza nei corsi di formazione federali. Gli interessati all'inserimento nell'Albo Formatori dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità stabilite dal comitato Esecutivo dei Tecnici Sportivi, che provvederà a valutarne i requisiti. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo saranno subordinate alla partecipazione obbligatoria a un corso di formazione/aggiornamento organizzato periodicamente dal Settore Tecnici Sportivi.

3. L'inserimento dei Tecnici nell'Elenco consente la possibilità di diventare Formatore nell'ambito dei corsi per Istruttore Amatoriale Gym Boxe, Aspirante Tecnico Sportivo e Istruttore Giovanile, per quelli di Tecnico di Pugilato 1° livello, Tecnico di Pugilato 2° e 3° livello (Maestri di Pugilato).

4. L'Elenco formatori della FPI è articolato per aree di competenza e prevede:

- a) Formatori Area Professionale composto da professionisti in possesso dei corrispondenti titoli di studio e regolarmente iscritti nei rispettivi Albi quali Medici Sportivi, Psicologi, Nutrizionisti, laureati in Scienze Motorie, Fisioterapisti, Massoterapisti ed Esperti di Analisi della prestazione nonché Accademisti federali.
- b) Elenco Formatori Ordinamento Giuridico Sportivo e Carte Federali: I Formatori dovranno essere in possesso delle conoscenze specifiche riferite all'ordinamento giuridico-sportivo e Carte Federali. La Laurea Magistrale in Giurisprudenza costituisce titolo preferenziale.

La cancellazione dall'Elenco può avvenire:

- a) a richiesta dell'interessato;
- b) per perdita dei requisiti previsti;
- c) per accertati comportamenti contrari all'etica federale.
- d) in caso di mancata partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento nazionale nel quadriennio olimpico.

Art. 22 – Stages di aggiornamento

1. Nella programmazione annuale, il C.E. del S.T.S. prevede stages di aggiornamento a livello regionale, interregionale e che abbiano una durata di uno o due giorni.
2. La partecipazione agli stages di aggiornamento è obbligatoria per il mantenimento della qualifica di appartenenza (vedi art. 20 del presente regolamento).
3. I Corsi di aggiornamento possono essere monotematici e si basano sulle ultime esperienze acquisite di carattere generale e/o specialistico.

Art. 23 – Seminari e Convegni

1. I Seminari e i Convegni, sia a carattere Nazionale che Internazionale, vengono programmati dal S.T.S. a cadenza varia secondo le esigenze.
2. A questo tipo di iniziative vengono invitati i Tecnici che si sono particolarmente distinti nell'espletamento della loro attività sportiva.
3. L'elenco degli invitati viene predisposto dal C.E. del S.T.S., tenuto anche conto di particolari attività didattiche svolte.
4. Gli atti dei Seminari e i Convegni vengono pubblicati a cura della F.P.I.

Art. 24 - Responsabilità dei Tecnici ed etica comportamentale.

1. I Tecnici Sportivi nell'espletamento delle proprie funzioni devono avere un comportamento dignitoso e corretto. In ogni rapporto, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e correttezza sportiva tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale del pugilato.

Le conoscenze del Tecnico di Pugilato derivano dall'acquisizione culturale realizzata con la partecipazione ai corsi di formazione dei vari livelli, con l'auto documentazione, attraverso l'esperienza pratica. Tale processo rappresenta un diritto-dovere alla formazione permanente.

2. I Tecnici Sportivi devono astenersi dall'esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio o altro organo d'informazione, inclusi i social network, qualsiasi giudizio sull'operato dei colleghi. Non è consentita la diffusione di commenti e giudizi che possono ledere l'immagine della Federazione nonché la reputazione di Organi, Settori, Strutture e/o tesserati che operano nell'ambito della FPI.
3. I Tecnici Sportivi sono direttamente responsabili della programmazione nonché della gestione del processo di addestramento-allenamento. E' vietato lo sparring libero tra Atleti ed Atlete così come tra Tecnici anche di sesso diverso.
4. Negli incontri di allenamento, o sparring libero, tutti gli atleti e le atlete devono indossare le protezioni regolamentari. Tuttavia, sono consentite protezioni che garantiscano un grado superiore di tutela, grazie alla qualità, alla consistenza ed al peso dei materiali, per l'incolumità dei Pugili risultando maggiormente protettive, quali: guantoni antishock da 12, 14, 16 once e caschetti con para zigomi.
5. Il Tecnico Sportivo regolarmente tesserato può insegnare il pugilato all'interno delle palestre delle associazioni e società affiliate e/o nelle strutture autorizzate dalla F.P.I. Il Tecnico Sportivo può svolgere, la propria attività didattica e di Formatore (laddove sia abilitato quale Formatore della F.P.I.), ovvero quella propriamente legata all'attività agonistica, per enti di qualsiasi genere ed aventi qualsiasi forma giuridica che siano affiliati, riconosciuti o abbiano convenzioni con la F.P.I.
6. Il Tecnico Sportivo nell'esercizio delle sue funzioni dovrà appurare che gli atleti e le atlete siano regolarmente tesserati ovvero coperti da polizza infortuni. Il Tecnico Sportivo regolarmente tesserato è autorizzato a svolgere in via esclusiva la propria attività di insegnamento nei confronti degli atleti agonisti o di alto livello tesserati F.P.I.
7. I Tecnici di Pugilato 1° e 2° livello nonché di 3° e 4° livello (Maestri di Pugilato e Benemeriti)

durante l'assistenza all'angolo dei pugili dovranno essere muniti di "Pass di Riconoscimento Sportivo" rilasciato dalla F.P.I. senza il quale non sarà consentito l'accesso al campo gare.

8. Il comma precedente è esteso anche agli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili che possono assistere all'angolo solamente i pugili appartenenti al Settore Pugilato Olimpico affiancando un secondo che abbia almeno la qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello.

Art. 25 – Abbigliamento.

1. I Tecnici hanno l'obbligo di indossare la tenuta sportiva nell'esercizio delle loro funzioni, sia in palestra che nelle manifestazioni amatoriali e agonistiche.
2. Ai trasgressori può essere fatto divieto di svolgere le mansioni da parte del Commissario di Riunione, che deve riportare l'accaduto sul verbale per il seguito disciplinare di competenza.

Art. 26 – Accordi di collaborazione.

1. I Tecnici sportivi tesserati possono contrarre con le ASD/SSD accordi di collaborazione per il loro supporto allo svolgimento dell'attività sportiva e formativa.
2. Per quanto concerne eventuali rimborsi per prestazioni richieste dalla F.P.I., essi vengono stabiliti annualmente e pubblicati su circolari.

Art. 27 – Provvedimenti

1. Per infrazioni di natura tecnica il C.E. del S.T.S., direttamente o su deferimento del Rappresentante Regionale della Categoria, previa contestazione all'interessato degli addebiti specifici, può applicare una delle seguenti provvedimenti:
 - a) Richiamo scritto;
 - b) Censura;
 - c) Sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi sei;
 - d) Proposta alla Presidenza Federale del non rinnovo della tessera, per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare e comportamentale, con particolare riferimento ai principi di lealtà e di correttezza sportiva rilevabili dai referti di riunione, dalla segnalazione di Organi di Settore o Federali, sono giudicate dai competenti Organi di Giustizia.

Art. 28 – Palme al merito

Il Presidente della F.P.I., sentito il Consiglio Federale e su proposta C.E. del settore Tecnici Sportivi, potrà conferire l'onorificenza della Palma d'oro, d'argento o di bronzo al merito tecnico ai Maestri che, nel corso della loro carriera, si sono distinti per i risultati tecnici raggiunti con i propri atleti ed atlete appartenenti al Settore Pugilato Olimpico e PRO sia in campo nazionale che internazionale.

Per il conseguimento dei tre gradi di Onorificenza sono necessari i seguenti requisiti:

- **20** anni di anzianità di tesseramento e curriculum sportivo per la Palma di Bronzo
- **30** anni di anzianità di tesseramento e curriculum sportivo per la Palma di Argento
- **40** anni di anzianità di tesseramento e curriculum sportivo per la Palma di Oro.

Le richieste per il conferimento delle Palme da parte del Presidente Federale dovranno pervenire direttamente dal Comitato o Delegazione Regionale al C.E. del Settore Tecnici Sportivi che ne curerà l'istruttoria ed i conseguenti adempimenti. Tra i diversi gradi di onorificenza devono trascorrere obbligatoriamente almeno quattro anni.

In deroga al possesso dell'anzianità prevista per ogni grado di onorificenza, il Presidente ha facoltà di valutare anche le domande dei Tecnici che si sono distinti per i risultati tecnici di livello nazionale ed internazionale.

Art. 29 – Norma Finale

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della FPI.

Art. 30 – Entrata in Vigore

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI

**APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICI SPORTIVI
MODALITA', MATERIE E PROGRAMMI DEI CORSI DI FORMAZIONE F.P.I.**

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

SEZIONE 1

Corsi per Istruttore Amatoriale Gym Boxe

1. Tale corso avrà una durata di 48 ore comprensivo delle lezioni teoriche, pratiche e dell'esame finale e dovrà essere strutturato come di seguito rappresentato:

- 4 ore Regolamento Gym Boxe
- 10 ore: Tecnica e tattica del Pugilato
- 2 ore: Stretching e prevenzione infortuni
- 4 ore: Regolamento sanitario/Primo soccorso
- 8 ore: metodologia dell'allenamento
- 8 ore: attività giovanile – Regolamenti – Modelli di gara
- 3 ore: Carte Federali
- 2 ore: Pugilato e disabilità
- 2 ore: nutrizione e integrazione
- 1 ora: comunicazione e social media

Attività Amatoriale Gym-Boxe:

2. Vengono ammessi all'esame i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico, salvo diverse valutazioni del C.E. del S.T.S. L'esame verte su prove sia teoriche (scritte e orali) che pratiche. La Commissione esprime la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è 18/30 per ciascuna materia).
3. I candidati idonei, una volta effettuato il tesseramento alla F.P.I., ricevono l'attestato ufficiale dalla F.P.I. relativo al conseguimento della qualifica di Istruttore Amatoriale Gym Boxe.

SEZIONE 2

Corsi per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili

1. Tale corso avrà una durata di 90 ore di attività teorico-pratica oltre l'esame finale e dovrà essere strutturato come di seguito rappresentato:
 - 28 ore: Tecnica e Tattica
 - 14 ore: Metodologia dell'Allenamento generale e specifica
 - 6 ore: Metodologia dell'insegnamento
 - 14 ore: Attività Giovanile
 - 4 ore: Boxe Femminile
 - 5 ore: Attività Amatoriale
 - 6 ore: Medicina Sportiva (con cenni di BLS)
 - 4 ore: Pugilato adattato alla disabilità (Paraboxe)
 - 6 ore: Ordinamento Giuridico Sportivo e Carte Federali e Regolamento del S.T.S.
 - 3 ore: Regolamenti e arbitraggio.

Qualora il C.E. del S.T.S. ravvisasse la necessità di integrare o approfondire ulteriori materie rispetto alle sopraelencate sarà possibile ampliare il monte ore complessivo.

Tali lezioni saranno suddivise dal C.E. in ore a carattere nazionale (teoria) ed ore a carattere regionale (pratica).

2. Vengono ammessi all'esame i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico riguardante le ore previste per la parte pratica (max 5 ore), salvo diverse valutazioni del C.E. del S.T.S. L'esame verte su prove sia teoriche (scritte e orali) che pratiche. La Commissione esprime la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è 18/30 per ciascuna materia). Gli esami finali, che sono centralizzati, saranno svolti in presenza presso una sede di svolgimento individuata dalla F.P.I.

3. Le valutazioni vengono riportate su apposito modulo a firma dei componenti la Commissione esaminatrice.

4. La Commissione esaminatrice è composta da:

- Il Coordinatore del C.E. del S.T.S. oppure un Componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi con funzioni di Presidente;
- I componenti del C.E. del S.T.S.;
- Eventuali ulteriori membri nominati dal C.E. del S.T.S.

5. La Commissione di Esami redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.

6. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d'esami, gli allievi che non abbiano conseguito l'idoneità in prima sessione.

7. La sessione di recupero viene stabilita dal S.T.S.

8. Qualora il candidato non sia idoneo alla sessione di recupero dovrà nuovamente frequentare il Corso di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile.

9. I candidati idonei che hanno conseguito la qualifica ricevono un attestato ufficiale solamente a seguito dell'avvenuto tesseramento alla F.P.I.

SEZIONE 3

Corsi per Tecnico di Pugilato 1° livello

1 Tale corso avrà una durata di 50 ore di attività teorico-pratica oltre l'esame finale e dovrà essere strutturato come di seguito rappresentato:

- 16 ore: Tecnica e tattica
- 12 ore: Metodologia dell'allenamento generale e specifica
- 4 ore: Metodologia dell'insegnamento
- 4 ore: Attività giovanile
- 2 ore: Pugilato Pro
- 4 ore: Medicina Sportiva(trumatologia)
- 2 ore: Paraboxe
- 2 ore: Ordinamento giuridico, carte federali e Regolamento del Settore Tecnici Sportivi
- 4 ore: Regolamento e arbitraggio

Qualora il C.E. del S.T.S. ravvisasse la necessità di integrare o approfondire ulteriori materie rispetto alle sopraelencate sarà possibile ampliare il monte ore complessivo.

Tali lezioni saranno suddivise dal C.E. in ore a carattere nazionale (le materie teoriche) ed ore a carattere regionale (le materie pratiche).

1. Vengono ammessi all'esame i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico riguardante le ore previste per la parte pratica (max 5 ore), salvo diverse valutazioni del C.E. del S.T.S. L'esame verte su prove sia teoriche (scritte e orali) che pratiche. La Commissione esprime la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è 18/30 per ciascuna materia). Gli esami finali, che sono centralizzati, saranno svolti in presenza presso una sede di svolgimento individuata dalla F.P.I.
2. La Commissione esaminatrice è composta da:
 - Il Coordinatore del C.E. del S.T.S. oppure un Componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi con funzioni di Presidente;
 - I componenti del C.E. del S.T.S.;
 - Eventuali ulteriori membri nominati dal C.E. del S.T.S.
3. La Commissione esaminatrice redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.
4. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d'esami, gli allievi che non abbiano conseguito l'idoneità in prima sessione.
5. La sessione di recupero viene stabilita dal S.T.S.-
6. Qualora il candidato non sia idoneo alla sessione di recupero dovrà nuovamente frequentare il Corso di Tecnico di pugilato 1° livello.
7. I candidati idonei, regolarmente tesserati alla F.P.I, ricevono un attestato ufficiale ed acquisiscono la qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello.

SEZIONE 4

Corsi per Tecnico di Pugilato 2° livello

1. Tale corso avrà una durata di 27 ore di attività teorico-pratica oltre l'esame finale e dovrà essere strutturato come di seguito rappresentato:
 - 10 ore: Tecnica e tattica
 - 6 ore: Metodologia specifica Pugilato PRO maschile e femminile
 - 4 ore: Medicina Sportiva
 - 3 ore: Bendaggio
 - 2 ore: Regolamento PRO
 - 2 ore: Modello di prestazione OlimpicaQualora il C.E. del S.T.S. ravvisasse la necessità di integrare o approfondire ulteriori materie rispetto alle sopraelencate sarà possibile ampliare il monte ore complessivo.
2. Al termine del Corso, i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico, salvo diversa valutazione del C.E. del S.T.S., dovranno presentare e discutere una tesi finale che verrà valutata dal C.E. del S.T.S.
3. La Commissione esaminatrice è composta da:
 - Il Coordinatore del C.E. del S.T.S. oppure un Componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi con funzioni di Presidente;
 - I componenti del C.E. del S.T.S.;
 - Eventuali ulteriori membri nominati dal C.E. del S.T.S.
4. La Commissione esaminatrice redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.
5. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d'esami, gli allievi che non abbiano conseguito l'idoneità in prima sessione.
6. La sessione di recupero viene stabilita dal S.T.S.
7. Qualora il candidato non sia idoneo alla sessione di recupero dovrà nuovamente frequentare il Corso di Tecnico di pugilato 2° livello.
8. I candidati idonei, regolarmente tesserati, ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed acquisiscono la qualifica di Tecnico di Pugilato 2° livello.

SEZIONE 5

Corsi per Tecnico di 3° livello – qualifica Maestro di Pugilato

1. Tale corso avrà una durata di 20 ore di attività teorico-pratica oltre la presentazione di una tesi finale su un argomento a scelta del candidato. Tale corso dovrà essere strutturato come di seguito rappresentato:

- 4 ore: Attività Giovanile
- 4 ore: Match Analysis
- 4 ore: Analisi della Prestazione di alto livello
- 4 ore: Intelligenza Agonistica
- 4 ore: Scienze dell’Alimentazione

Qualora il C.E. del S.T.S. ravvisasse la necessità di integrare o approfondire ulteriori materie rispetto alle sopraelencate sarà possibile ampliare il monte ore complessivo.

1. Al termine del Corso, i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico, salvo diversa valutazione del C.E. del S.T.S., dovranno presentare e discutere una tesi finale che verrà valutata dal C.E. del S.T.S.
2. La Commissione esaminatrice è composta da:
Il Coordinatore del C.E. del S.T.S. oppure un Componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi con funzioni di Presidente;
I componenti del C.E. del S.T.S.;
Eventuali ulteriori membri nominati dal C.E. del S.T.S.
3. Il C.E. redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.
4. I candidati idonei, regolarmente tesserati alla F.P.I., ricevono un attestato ufficiale ed acquisiscono la qualifica di Tecnico di 3° livello – qualifica Maestro di Pugilato.